



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DURANTE L'EMERGENZA DA COVID 19

Premessa

Il presente disciplinare regola l'occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella ordinaria, da parte di esercizi commerciali con attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, in esecuzione delle delibere di Giunta Comunale n. 48 del 28.05.2020 e n. 25 del 10.03.2021.

Il presente disciplinare ha carattere di straordinarietà e vige fino al 31.12.2021 salvo proroghe.

Articolo 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha il fine di incentivare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che, a causa delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid19 da adottare nella riapertura, si troveranno ad avere una capacità di ricezione maggiormente ridotta.

Detta incentivazione avverrà con la concessione di ulteriori aree di suolo pubblico, anche non contigue agli esercizi, ove poter espandere l'attività per l'accoglienza dei clienti, il tutto nel rispetto delle normative soprattutto igienico sanitarie, della fattibilità tecnica ed urbanistica e del decoro urbano e architettonico.

Il presente disciplinare non si occupa degli aspetti tributari connessi all'occupazione di suolo pubblico essendo questi oggetto di apposita regolamentazione in materia di TOSAP.

Articolo 2 – Modalità di occupazione del suolo pubblico

Il suolo pubblico concesso potrà essere attrezzato, laddove possibile, con pedane, tavoli e sedie, poltroncine, piani di appoggio e similari, protetta con ombrelloni o gazebo costituiti da struttura portante leggera. L'ulteriore area concessa potrà essere delimitata con fioriere, ringhiere, pannelli, il tutto realizzato per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.) e nel rispetto delle vigenti norme tecniche comunali.

Si specifica che nelle aree pubbliche e spazi aperti del centro storico non sono ammesse né pedane, né gazebo, né ringhiere e pannelli, al fine di salvaguardare il loro interesse storico-artistico e culturale.

La somministrazione all'interno dell'area potrà avvenire con il metodo del take away o con metodo tradizionale, purché sia garantito nella somministrazione il rispetto delle norme igienico sanitarie di settore.

I concessionari dovranno occuparsi della pulizia e della tenuta delle aree secondo quanto prescritto dai protocolli e dalle normative vigenti e saranno responsabili della loro gestione e custodia.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

L'occupazione di suolo pubblico potrà essere richiesta anche da più attività congiuntamente che in solido dovranno rispettare le norme del presente articolo.





COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

Articolo 3 – Durata

L'occupazione, ulteriore rispetto a quella ordinariamente concessa, è da ritenersi straordinaria e potrà essere mantenuta fino al 31.12.2021, salvo che l'Amministrazione comunale non decida con proprio atto di prorogare detto termine.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare le autorizzazioni in ogni caso ricorra tale necessità a discrezione del Comune stesso, con preavviso di giorni 10 salvo che la ragione di urgenza ne riduca i tempi.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda, in forma singola o congiunta, dovrà essere presentata utilizzando il relativo modello tramite il portale SUAP comunale. Pec: suap@pec.comune.offida.ap.it

La domanda dovrà essere corredata di una planimetria che indichi il posizionamento dell'esercizio, dell'area richiesta (ulteriore rispetto a quella ordinariamente concessa) e la sua superficie. Nella domanda dovranno essere sinteticamente elencati gli arredi da porre sull'area e le eventuali modalità di circoscrizione della stessa.

Gli elaborati dovranno specificatamente essere conformi alla normativa COVID al tempo vigente.

Articolo 5 – Modalità di rilascio

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile di Area competente tenuto conto delle risultanze della istruttoria tecnica e con le necessarie prescrizioni.

L'autorizzazione potrà contenere una superficie diversa in diminuzione rispetto a quanto richiesto, in relazione agli aspetti valutati.

Il concessionario è tenuto a rimuovere l'ingombro di area concesso in caso di mercati, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune.

Nell'istruttoria tecnica delle istanze l'Ufficio dovrà tenere conto:

- 1) Della sostenibilità della richiesta (di spazio ulteriore da occupare) rispetto alle esigenze di viabilità e sicurezza pubblica e dei diversi servizi connessi
- 2) Dell'impatto della richiesta su interessi ed esigenze di terzi privati e frontisti commerciali della nuova area oggetto di interesse. In caso di potenziale conflitto con questi ultimi potrà essere richiesto il consenso dei privati interessati o si potranno, con gli stessi, condividere soluzioni alternative; potranno altresì essere rilasciate prescrizioni tecniche in ordine alle altezze delle delimitazioni o di altra natura
- 3) Dell'impatto della richiesta dal punto di vista del decoro urbano ed architettonico analizzando le soluzioni prospettate

In ogni caso il richiedente potrà essere sentito per condividere con l'Ufficio soluzioni parzialmente diverse rispetto a quelle proposte.

Art. 6 – Controlli

All'ufficio Commercio e alla Polizia Locale è rimesso il controllo sul rispetto da parte dei concessionari degli impegni assunti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

